



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 7591/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1767 DEL 31/12/2020

Uffici in Staff del Sindaco
Ufficio affari legali e contenzioso

Oggetto: RICORSI R.G. 61-62-63/2013 DELLA ERNESTO ALQUATI E PIU' DAVANTI AL TAR SARDEGNA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO AL COMUNE DELLO STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO A SEGUITO DELL'ACCORDO TRA LE PARTI E DELLE SENTENZE DEFINITIVE N° 709-710-711.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n.55 del 21/12/2018 con il quale è stato affidato al Segretario Generale la direzione degli Uffici in Staff, tra cui Affari Legali e Contenzioso;

Visti:

- 1) l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- 2) l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- 3) l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- 4) l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 5) lo statuto comunale.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05/05/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 nonché del Documento Unico di programmazione triennio 2020/2022 e relativi allegati;

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione



COMUNE DI ORISTANO

di bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011.

Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.”

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013.

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2020.

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

Visto il nuovo Regolamento UE n°679/2016 e il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 4 del 22/01/2013 con la quale era stata disposta l’autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel giudizio promosso avanti il TAR da Ernesto Alquati & C. s.a.s, Fondiaria e d’Investimento s.a.s. di Margherita Alquati & C., Sviluppo s.a.s. di Tola Marco Antonio & C. per annullamento dell’ordinanza del Dirigente 5^ Settore n. 204/2012 con la quale è stata disposta la sospensione delle attività materiali poste in essere nello stabilimento industriale per la produzione di laterizi “Ernesto Alquati & C.” in Oristano riguardanti il frazionamento dell’immobile e la modifica della destinazione d’uso originaria entro il termine di 90 gg. dalla notifica dell’ordinanza medesima nonché tutti gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento ordinatorio e gli atti presupposti, conseguenti e comunque ad esso connessi;

Vista la Determinazione n° 139 del 24/01/2013 con la quale venivano nominati gli Avvocati Porcu Stefano e Barberio Mauro con studio legale allora in Oristano



COMUNE DI ORISTANO

– Via Garibaldi n. 105, del patrocinio del Comune nella controversia presso il TAR e veniva impegnata la somma complessiva di euro 15.188,89 quali onorari e spese accessorie da corrispondere allo studio legale Stefano Porcu e Mauro Barberio per l'incarico di cui trattasi, al Capitolo 883 del bilancio 2013;

Vista la determina di liquidazione n° 454 del 21/02/2013 con la quale veniva liquidato un primo acconto pari a €. 9.024,89 come da fattura n° 53/2013 dello studio Porcu e Barberio;

Vista la Determinazione n° 498 del 13/05/2020 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di €. 6.164,00 per gli onorari e spese accessorie da corrispondere allo studio legale Stefano Porcu e Mauro Barberio per l'incarico di cui trattasi, sul Capitolo 984 del bilancio 2020 quale differenza, non più disponibile, della somma totale già impegnata di €. 15.188,89 e quella già liquidata di €. 9.024,89;

Vista la determina di liquidazione n° 1349 del 19/05/2020 con la quale veniva liquidato la somma pari a €. 6.164,00 come da fattura n° 96/2020 dello studio Porcu e Barberio;

Vista la Determinazione n° 988 del 8/04/2013 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di euro 10.067,21 quali onorari e spese accessorie da corrispondere allo studio legale Stefano Porcu e Mauro Barberio per l'incarico di cui trattasi, sul Capitolo 883 del bilancio 2013 quale saldo per il patrocinio prestato, liquidata poi con atto n° 1699 del 11.06.2013;

Considerato che, con atto depositato il 15 dicembre 2020, la ricorrente, a seguito dell'approvazione del Piano Attuativo riguardante l'area oggetto dei provvedimenti impugnati e della stipula della Convenzione con atto pubblico del notaio Maurizio Corona di Cagliari, in data 15 dicembre 2020, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;

Considerato che, quanto alle spese del giudizio, è intervenuto accordo fra le parti in data 28 dicembre 2015, oggetto della nota confermativa d'obbligo di Fondiaria Estate S.r.l. in data 14 dicembre 2020;

Viste le sentenze n°709-710-711 del 17/12/2020 con le quali Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse prevedono che le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente Fondiaria Estate srl, nella misura oggetto dell'accordo fra le parti pari al €. 38.000,00;

Vista la nota del 15/12/2020 prot. 70865 con la quale la Fondiaria Estate srl nella persona del legale rappresentante si impegna in maniera vincolante e irrevocabile a pagare la suddetta somma di €. 38.000,00 per la rifusione delle



COMUNE DI ORISTANO

spese legali entro 30 gg dal deposito delle sentenze;

Vista la nota mail del 21/12/2020 dello studio legale Porcu e Barberio con la quale si chiede il saldo in quanto la causa si è chiusa comportando, con una fase anche stragiudiziale di trattative in pendenza dei contenziosi davanti al Tar e al CDS, ulteriori spese legali dovute agli avvocati incaricati del patrocinio del Comune;

Ravvisata la necessità di procedere con la massima urgenza, al pagamento della differenza tra quanto già impegnato con determinazioni n°139 del 24.01.2013, n°498 del 13.05.2020 e n° 988 del 8.04.2013 e già liquidate per un totale di 25.256,10 e quanto verrà rifuso dalla fondiaria estate srl per spese legali, giusto l'accordo suddetto di €. 38.000,00, per un totale di **€. 12.743,90;**

Inteso provvedere all'impegno della su richiamata differenza a saldo delle competenze pari alla somma di €. 12.743,90, da liquidarsi con successivo atto e dopo presentazione di fattura elettronica, a favore dello Studio legale Porcu e Barberio di Cagliari, per il pagamento delle competenze in oggetto, sul Cap. 984 del bilancio 2020.

DETERMINA

- 1 Di impegnare sul Cap. 984 del bilancio 2020 la somma complessiva di **€ 12.743,90**, occorrente per il pagamento a saldo delle competenze per il patrocinio del comune assunto nel giudizio del 2013 promosso avanti il TAR da Ernesto Alquati & C. s.a.s, Fondiaria e d'Investimento s.a.s. di Margherita Alquati & C., Sviluppo s.a.s. di Tola Marco Antonio & C. per annullamento dell'ordinanza del Dirigente 5^ Settore n. 204/2012 concluso con accordo tra le parti sul pagamento delle spese legali e sentenze n°709/710/711 del 17/12/2020;
- 2 Di liquidare, con separato e successivo atto allo Studio legale Porcu e Barberio di Cagliari per i motivi che precedono, la complessiva somma di € 12.743,90 dopo l'incasso delle somme rifuse dalla Fondiaria Estate e a seguito di presentazione di fattura elettronica;
- 3 Di dare atto che la spesa è imputata come segue :

Mis s	Pro g	Ti t	Macroag g.	Esercizi o	cap/a rt	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
1	11	1	103	2020	984	€ . 12.743,90	1.03.02.99.0 00	1.03.02.99. 002

- 4 di dare atto che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato



COMUNE DI ORISTANO

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2020	€. 12.743,90	2021	€. 12.743,90

- 5 di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
- 6 di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Programmazione, gestione delle risorse per i provvedimenti di competenza.

L'istruttore

PIRAS SIMONA

Sottoscritta dal Dirigente
MELE LUIGI
con firma digitale

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo	01	02	007
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			